

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2021)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

| FISCALITA' | | |
|---|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-63/19</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>14-gen-21</p> | <p>Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articoli 4 e 19 – Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato membro – Contributo sull'acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise – Articolo 6, lettera c) – Esenzione o riduzione delle accise – Nozione di “rimborso totale o parziale” dell'imposta versata – Mancanza di prova dell'esistenza di un collegamento tra</p> | <p>1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione europea è condannata alle spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA RESPINTO</p> |

| | tale contributo e le accise | |
|--|---|--|
| SALUTE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Nona Sezione) |
| <p><u>C-744/19</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>14-gen-21</p> | <p>Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2013/59/Euratom – Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – Articolo 106 – Mancato recepimento entro il termine prescritto</p> | <p>1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni di diritto interno eventualmente adottate per le questioni disciplinate da tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva in questione.</p> <p>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p> |
| | | |

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

| AIUTI DI STATO | | |
|----------------|---------|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |

| | | |
|---|---|---|
| <p align="center"><u>C-425/19 P</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p align="center">2-mar-21</p> | <p>Impugnazione, da parte della Commissione europea, della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T-98/16, T-196/16 e T-198/16) con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas</p> | <p>1) L'impugnazione è respinta. 2) La Commissione europea è condannata alle spese.</p> <p align="center">VALUTAZIONE: IMPUGNAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA RESPINTA</p> |
|---|---|---|

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

| AGRICOLTURA | | |
|--|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione) |
| <p><u>C-640/19</u> <u>ITALIA</u></p> | <p>Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE)</p> | <p>1) Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune</p> |

| <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>4-feb-21</p> | <p>n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità</p> | <p>dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.</p> <p>2) L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p> |
|--|--|--|
| AIUTI DI STATO | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
| <p><u>C-434/19</u> <u>C-435/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></p> | <p>Aiuti di Stato – Concorrenza – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizioni di applicazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto</p> | <p>L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione</p> |

| 3-mar-21 | corrente postale per la raccolta dell'imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall'impresa beneficiaria – Abuso di posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Irricevibilità | <p>di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">RICONDUCIBILITA', IN ASTRATTO, AD UN AIUTO DI STATO DELLA MISURA NAZIONALE CONTESTATA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE, CON RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VERIFICA IN CONCRETO DELLE CONDIZIONI PER RE L'AIUTO DI STATO NEL CASO DI SPECIE</p> |
|---|---|---|
| APPALTI PUBBLICI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-155/19</u> <u>C-156/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>3-feb-21</p> | <p>Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di</p> | <p>1) L'art. 2.1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico.</p> <p>2) Il secondo dei criteri alternativi previsti dall'art. 2.1, punto</p> |

| | | |
|--|------------------|---|
| | diritto pubblico | <p>4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: CONFIGURABILITA' DEL REQUISITO TELEOLOGICO DELL'ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO IN CAPO ALLA FIGC E RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VALUTAZIONE</p> |
|--|------------------|---|

| | | CIRCA LA CONTESTUALE CONFIGURABILITA' DEL REQUISITO DELL'INFLUENZA PUBBLICA DOMINANTE |
|--|---|---|
| FISCALITA' E DOGANE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
| <p><u>C-95/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>24-feb-21</p> | <p>Direttiva 76/308/CEE – Articoli 6 e 8, nonché articolo 12, paragrafi da 1 a 3 – Assistenza reciproca in materia di recupero di taluni crediti – Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni – Direttiva 92/12/CE – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo del tributo – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – “Duplicazione della pretesa impositiva” relativa ai diritti di accisa – Controllo effettuato dai giudici dello Stato membro in</p> | <p>L’art. 12.3 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, in combinato disposto con l’art. 20 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’organo competente di tale Stato membro può rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, per quanto riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, qualora tale domanda sia fondata sui fatti riguardanti le medesime operazioni di esportazione che siano già oggetto di un recupero dei diritti di accisa nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.</p> |

| | <p>cui ha sede l'autorità adita – Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro – Presupposti</p> | <p>VALUTAZIONE: SENTENZA COMPATIBILE CON L'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO A TUTELA DELL'INTERESSE ERARIALE NAZIONALE COINVOLTO NEL GIUDIZIO A QUO</p> |
|--|---|---|
| <p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-481/19</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE</u> <u>COSTITUZIONALE</u> 2-feb-21</p> | <p>Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione</p> | <p>L'art. 14.3 della direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l'art. 30.1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.</p> <p>VALUTAZIONE: INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO DERIVATO UE CONFORME ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VALUTAZIONE CIRCA LA NATURA PENALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> |

| IN DISCUSSIONE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE | | |
|--|--|--|
| LAVORO E POLITICA SOCIALE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-652/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>MILANO</u></p> <p>17-mar-21</p> | <p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo – Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale data</p> | <p>1) Una normativa nazionale che prevede l'applicazione concorrente, nell'ambito di una stessa e unica procedura di licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri destinati a determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30.</p> <p>2) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data.</p> |

| | | VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE |
|---|---|--|
| SALUTE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-96/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE</u> <u>CASSAZIONE</u> 10-mar-21 | Salute – Articolo 168 TFUE – Direttiva 2002/98/CE – Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti – Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 – Servizi trasfusionali – Persona responsabile – Condizioni minime di qualificazione – Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo – Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri | L'art. 9.2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, letto in combinato disposto con l'art. 4.2 di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto ogni profilo, il diritto dell'Unione. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE |
| TRASPORTI | | |

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Decima Sezione) |
|---|--|---|
| <p><u>C-870/19</u> <u>C-871/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>24-mar-21</p> | <p>Ravvicinamento delle legislazioni – Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Articolo 15, paragrafo 7 – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Procedura di controllo – Sanzione amministrativa – Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti – Infrazione unica o multipla</p> | <p>L'art. 15.7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p> |

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

CONCORRENZA

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
|---|---|--|
| <p><u>C-857/19</u> <u>SLOVACCHIA</u></p> <p>25-feb-21</p> | <p>Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p> | <p>1) L’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE quando la Commissione europea avvia un procedimento per l’adozione di una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità.</p> <p>2) Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE e vieta che un’impresa sia condannata o perseguita nuovamente a causa di un comportamento anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova applicazione quando un’impresa è perseguita e sanzionata separatamente e in modo indipendente da un’autorità garante</p> |

| | | <p>della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione europea per violazioni dell'articolo 102 TFUE relative a mercati di prodotto o mercati geografici distinti o quando un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della sua competenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO</p> |
|--|--|--|
| FISCALITA' E DOGANE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-403/19</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>25-feb-21</p> | <p>Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposte sulle società – Convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione – Imposizione dei dividendi distribuiti da una società non residente già sottoposta a un prelievo in un altro Stato membro – Massimale del credito d'imposta imputato – Doppia imposizione giuridica</p> | <p>L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, nell'ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all'imposta sulle società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, accordi a una siffatta società un credito d'imposta limitato all'importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all'imposta sulle società, senza compensare in toto il prelievo assolto in tale altro Stato membro.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL</p> |

| | | GOVERNO ITALIANO |
|---|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione) |
| <p><u>C-708/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>10-mar-21</p> | <p>Dazio antidumping definitivo – Fogli di alluminio originari della Cina – Fogli di alluminio leggermente modificati – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Legittimazione ad agire per l’annullamento</p> | <p>La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 agosto 2019, è irricevibile.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>CONFERMATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO PROCESSUALE SECONDO IL QUALE UN RINVIO PREGIUDIZIALE DI VALIDITA’ DI UN ATTO DELL’UNIONE E’ IRRICEVIBILE SE LA PARTE, CHE LO HA INVOCATO NEL GIUDIZIO NAZIONALE A QUO, NON HA PREVIAMENTE ESERCITATO IL DIRITTO DI AGIRE PER L’ANNULLAMENTO DINANZI ALLA CGUE AI SENSI DELL’ART. 263 TFUE.</p> |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione) |
| <p><u>C-812/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>11-mar-21</p> | <p>Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi</p> | <p>L’art. 9.1 e l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.</p> |

POLITICA MONETARIA

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
|--|--|--|
| <p><u>C-422/19</u> <u>C-423/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>26-gen-21</p> | <p>Politica economica e monetaria – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE – Politica monetaria – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Articolo 16, primo comma – Nozione di “corso legale” – Effetti – Obbligo di accettare banconote in euro – Regolamento (CE) n. 974/98 – Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro – Presupposti – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico</p> | <p>1) L’art. 2.1 TFUE, in combinato disposto con l’art. 3.1, lettera c), l’art. 128.1 e l’art. 133 TFUE nonché con l’art. 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell’Unione europea della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell’esercizio di una competenza propria, quale l’organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.</p> <p>2) L’art. 128.1, terza frase, TFUE, l’art. 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché l’art. 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>banconote in euro, a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un'abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un'obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d'interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall'obbligazione di pagamento.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO TEDESCO LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p> |
|--|--|---|

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

| |
|--|
| |
|--|

| APPALTI PUBBLICI | | |
|---|--|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Decima Sezione) |
| <u>C-771/19</u> <u>GRECIA</u> 24-mar-21 | Aggiudicazione di appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso – Fase precontrattuale – Valutazione delle offerte – Rigetto di un'offerta tecnica e ammissione dell'offerta del concorrente – Sospensione dell'esecuzione di tale atto – Interesse legittimo dell'offerente escluso di contestare la regolarità dell'offerta dell'aggiudicatario | L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che un offerente che sia stato escluso da una procedura di gara in un appalto pubblico in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto e la cui domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione che lo ha escluso da tale procedura sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di ammissione dell'offerta di un altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa. Tale facoltà non è influenzata dal fatto che il ricorso amministrativo precontenzioso dinanzi a un organo nazionale indipendente che, secondo il diritto nazionale, doveva essere previamente presentato da tale offerente contro la decisione della sua esclusione sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia |

| | | acquisito autorità di cosa giudicata. |
|--|---|---|
| GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-673/19</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>24-feb-21</p> | <p>Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115</p> | <p>Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.</p> |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-824/18</u> <u>POLONIA</u></p> <p>2-mar-21</p> | <p>Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da</p> | <p>1) In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso la Corte suprema polacca avverso le decisioni con cui il Consiglio nazionale della magistratura non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d'indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell'Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non</p> | <p>a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell'esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:</p> <p>– l'art. 267 TFUE e l'art. 4.3 TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell'insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;</p> <p>– l'art. 19.1, secondo comma, TUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell'insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all'impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle suddette decisioni del Consiglio nazionale della magistratura, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d'indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.</p> <p>In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | conformi al diritto dell'Unione | primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell'intervento di tali modifiche. |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Decima Sezione) |
| <u>C-112/20</u> <u>BELGIO</u> 11-mar-21 | Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore cittadino dell'Unione europea – Presa in considerazione dell'interesse superiore del minore in sede di adozione della decisione di rimpatrio | L'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l'interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d'ingresso, persino qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest'ultimo. |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Prima Sezione) |
| <u>C-488/19</u> <u>IRLANDA</u> 17-mar-21 | Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno | 1) L'art. 1.1 e l'art. 8.1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che un mandato d'arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l'esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato</p> | <p>riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p> <p>2) L’art. 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.</p> |
|--|---|--|

LAVORO E POLITICA SOCIALE

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande sezione) |
|------------------------|--------------------------------|---|
| <u>C-580/19</u> | Tutela della sicurezza e della | L’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento |

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>GERMANIA</u> 9-mar-21</p> | <p>salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione</p> | <p>europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi.</p> |
| <p>PESCA</p> | | |
| <p>Causa</p> | <p>Oggetto</p> | <p>Dispositivo della CGUE (Sesta sezione)</p> |
| <p><u>C-77/20</u> <u>IRLANDA</u> 11-feb-21</p> | <p>Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca –</p> | <p>Gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Utilizzo a bordo di un peschereccio di un'apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia del pesce – Articolo 89 – Misure dirette a garantire il rispetto delle norme – Articolo 90 – Sanzioni penali – Principio di proporzionalità</p> | <p>europea, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, preveda non solo l'imposizione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell'imbarcazione interessata.</p> |
|--|--|--|

PROPRIETA' INTELLETTUALE

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande sezione) |
|--|--|---|
| <p><u>C-392/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>9-mar-21</p> | <p>Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un'opera protetta dal diritto d'autore – Opera liberamente accessibile con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul sito Internet di</p> | <p>L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.</p> |

| | un licenziatario – Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing – Liceità – Diritti fondamentali – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea | |
|--|--|--|
| TRASPORTI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande sezione) |
| <u>C-28/20</u> <u>SVEZIA</u> 23-mar-21 | Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della legge – Circostanze “interne” ed “esterne” all’attività del vettore aereo operativo – Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione | L’art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. |

| | <p>europea – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo</p> | |
|--|---|---|
| TUTELA DEI DATI PERSONALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione) |
| <p><u>C-658/19</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>25-feb-21</p> | <p>Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2016/680 – Trattamento dei dati personali – Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna a pagare una somma forfettaria e una penalità</p> | <p>1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e, pertanto, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione europea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 63 della direttiva in parola.</p> <p>2) Il Regno di Spagna, non avendo ancora adottato, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per trasporre nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2016/680 né, pertanto, avendo comunicato alla Commissione europea tali misure, ha persistito nel proprio inadempimento.</p> <p>3) Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 persistesse alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno di Spagna è condannato a pagare alla Commissione europea, a</p> |

| | | <p>decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità di EUR 89 000 al giorno.</p> <p>4) Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 15 000 000.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">PRIMA PRONUNCIA DELLA CGUE CHE COMMINA ALLO STATO INADEMPIENTE SIA UNA PENALITA' DI MORA, SIA LA SOMMA FORFETTARIA</p> |
|---|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande sezione) |
| <p><u>C-746/18</u> <u>ESTONIA</u></p> <p>2-mar-21</p> | <p>Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione da parte dei fornitori di servizi di</p> | <p>1) L'art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità</p> | <p>contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.</p> <p>2) L'art. 15.1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.</p> |
|--|--|---|